


Accordo 19 maggio 2010

**FIPE Confcommercio Roma
Confcommercio Roma**

**Filcams CIGIL di Roma e del Lazio
Fisascat CISL di Roma e del Lazio
Uiltucs UIL di Roma e del Lazio**

**Contratto Collettivo Intergrativo Territoriale di Lavoro per
le Imprese ed i Dipendenti del Settore Turismo
Parte Speciale Aziende Pubblici Esercizi**


H. ho Ricca
















Titolo V
Assistenza Sanitaria

Articolo 8
(SANIMPRESA)

In riferimento alla dichiarazione congiunta del 13.07.2005, le Parti confermano che ora ricorrono le condizioni per l'operatività dell'Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale nonché degli apprendisti del comparto PP.EE..

Le Parti, ai fini dell'individuazione dell'Ente erogatore della copertura assicurativa, di cui al presente articolo, concordano di aderire a "SANIMPRESA" "Ente no profit" della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa, costituita per i dipendenti del settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, del Turismo e della Vigilanza privata. L'adesione a SANIMPRESA, essendo tale ente costituito ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 502/1992, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.


2005

La quota di competenza di SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente, così come sopra indicato, decorre dal 1° giugno 2010 ed è pari a € 207,00 in ragione d'anno e potrà essere corrisposta anche in quote mensili di pari importo (€ 17,25).


Nella vigenza dell'Accordo di Armonizzazione tra il Fondo EST e SANIMPRESA, le suddette quote mensili, sono comprensive della quota prevista dal CCNL Turismo in favore del Fondo EST. Le modalità di versamento, sono indicate nell'Accordo di Armonizzazione sottoscritto tra le Parti sociali e nell'Accordo di Incasso sottoscritto tra Fondo EST e SANIMPRESA e, in mancanza, dal Regolamento SANIMPRESA.

Le Parti convengono di individuare, nel Regolamento di SANIMPRESA, lo strumento con il quale prevedere l'ingresso del sistema di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori autonomi del comparto PP.EE., ovvero dei titolari delle Piccole e Medie Imprese occupati nell'azienda, nonché degli eventuali quadri e/o dirigenti che pattuiscano con le aziende del comparto l'adesione a SANIMPRESA, quale ulteriore copertura oltre a quella già contrattualmente definita per la categoria dei lavoratori.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, è richiesta l'iscrizione a SANIMPRESA limitatamente al periodo di vigenza del contratto di lavoro sempre con pagamento della quota mensile.

In considerazione di quanto sopra esposto e con l'obiettivo di consentire l'ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto Pubblici Esercizi sempre più rispondente alle necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.

Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire una omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA – sia in termini economici che di tempistica di erogazione – concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d'ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato *quantum* economico versato a titolo di adeguamento, costituisce condizione necessaria ai fini dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto Pubblici Esercizi.



Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale Pubblici Esercizi che costituisce parte integrante e rilevante ed *unicum* inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte generale che speciale.

In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all'obbligo di cui ai precedenti commi, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del danno.

Titolo VI VIGENZA E SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 9 (Decorrenza e Durata)

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2009 e sarà valido sino al 31 dicembre 2011.


Articolo 10 (Sfera di applicazione)

Il presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro nelle sue parti normativa ed economica ha validità nell'ambito della Provincia di Roma. In forza di quanto sopra, le OO.SS. dichiarano che, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto territoriale o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti, non potrà avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. A tal fine, le Parti rappresentanti le altre Province della Regione Lazio, dovranno richiedere alla Parti contrattuali sottoscrittrici la presente intesa apposito incontro.

Titolo V CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

Le parti si danno atto che, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, il presente CIT, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime materie, sopra disciplinate.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately 10-12 distinct signatures scattered across the bottom half of the page, representing the various parties mentioned in the text above.